

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP **Ufficio federale della migrazione UFM**Ambito direzionale Cooperazione internazionale

# **Circolare**

Luogo, data:

Per:

Berna-Wabern, 12 dicembre 2012

- Autorità cantonali della migrazione
- Autorità cantonali dell'aiuto sociale
- Consultori cantonali per il ritorno
- Consultori REZ dell'OIM

10 dell'istruzione III / 4.2

N.:

# Programma di aiuto al ritorno in Guinea

Gentili Signore, egregi Signori,

il 14 ottobre 2011 la Svizzera ha firmato un accordo di cooperazione in materia di migrazione con la Repubblica di Guinea. Nell'ambito dell'attuazione dell'accordo è svolto un programma teso ad agevolare la reintegrazione sociale e professionale dei cittadini guineiani rimpatriati. Grazie al programma la Svizzera può continuare a incoraggiare il ritorno volontario dei cittadini guineani tenuti a lasciare il nostro Paese.

Le varie fasi di proroga del programma sono state regolarmente adeguate alle mutate esigenze e circostanze. I casi REZ è stata inserita nel programma di aiuto al ritorno, sul modello del programma di aiuto al ritorno in Tunisia.

Grazie al programma di aiuto al ritorno in Guinea, tutti i partecipanti beneficiano di un aiuto al ritorno che garantisce loro una reintegrazione socio-professionale duratura. Al tempo stesso, il programma consente di rafforzare la cooperazione e il dialogo generale sulla migrazione tra la Svizzera e la Guinea.

Il programma di aiuto al ritorno per la Guinea è realizzato dall'Ufficio federale della migrazione (UFM) in collaborazione con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM).

La presente circolare fornisce informazioni sui dati salienti e sulle prestazioni offerte da questo programma nonché sulle nuove modalità di applicazione.

# 1. Condizioni di partecipazione al programma di aiuto al ritorno

#### 1.1. Beneficiari

Il programma di aiuto al ritorno è rivolto ai cittadini della Guinea che hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera e che fanno parte di uno dei seguenti gruppi di persone:

- richiedenti l'asilo con domanda d'asilo pendente in prima o seconda istanza (casi REZ e casi cantonali);
- richiedenti l'asilo che secondo il Regolamento Dublino rientrerebbero nella sfera di competenza di un altro Stato Dublino (casi REZ e casi cantonali);
- richiedenti l'asilo la cui domanda è stata respinta;
- persone con un'ammissione provvisoria valida o revocata;
- rifugiati riconosciuti.

#### 1.2. Motivi d'esclusione

Valgono i motivi generali di esclusione di cui all'articolo 64 dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2).

I motivi di esclusione di cui l'UFM viene a conoscenza soltanto dopo l'iscrizione al programma comportano l'immediata esclusione del partecipante. Analogamente, sono escluse dal programma le persone che vengono meno ai loro doveri (ad es. mancata collaborazione all'acquisizione dei documenti di viaggio richiesti, mancata partenza alla data stabilita per il volo senza validi motivi).

#### 1.3. Modalità d'iscrizione e decisione

I moduli d'iscrizione (cfr. allegato) compilati e firmati vanno inviati per fax all'UFM, Divisione Procedura alla centrale e ritorno, Sezione Regione Maghreb e Africa occidentale, numero 031 325 85 50. La Sezione Regione Maghreb e Africa occidentale verifica le condizioni di partecipazione e conferma la partecipazione inviando un fax al consultorio REZ oppure al consultorio cantonale per il ritorno. Inoltre, il consultorio per il ritorno informa il Servizio cantonale di migrazione in merito all'iscrizione al programma trasmettendogli una copia del modulo d'iscrizione.

## 2. Organizzazione del viaggio di ritorno

#### 2.1. Rilascio dei documenti di viaggio

Le persone che non presentano documenti di viaggio validi e che secondo il Regolamento Dublino rientrerebbero nella sfera di competenza di un altro Stato Dublino, continuano a sottostare alla procedura di Dublino e non possono partecipare al programma di aiuto al ritorno.

Qualora i partecipanti al programma che sono oggetto di una procedura d'asilo nazionale non siano in grado di presentare documenti di viaggio validi nonostante possano dimostrare di avere compiuto autonomamente tutti gli sforzi necessari, il consultorio REZ oppure i Servizi cantonali di migrazione saranno pregati di contattare la Sezione Regione Maghreb e Africa occidentale per acquisire i documenti delle persone disposte a ritornare volontariamente in Guinea nell'ambito del programma di aiuto al ritorno. Le domande di aiuto all'esecuzione vanno presentate compilando il rispettivo modulo, conformemente all'articolo 71 LStr e all'allegato 1 dell'istruzione III / 12.4. Alle domande deve essere allegata la dichiarazione di partenza volontaria dell'OIM.

Per le persone prive di un passaporto valido iscrittesi al programma, le sezioni consolari dell'Ambasciata della Guinea rilasciano un documento di viaggio sostitutivo (lasciapassare).

#### 2.2. Prenotazione del volo

Non appena è disponibile un documento di viaggio valido, il consultorio REZ o l'autorità cantonale competente prenota il volo direttamente presso il servizio swissREPAT mediante l'apposito modulo swissREPAT <u>e</u> il modulo «Trasporto con l'OIM» (conformemente alla circolare del 12 settembre 2003 relativa alla Convenzione quadro tra l'UFM e l'OIM concernente la collaborazione in ambito operativo per il ritorno volontario e la migrazione ulteriore in Paesi terzi). Sul modulo «Trasporto con l'OIM» occorre indicare il luogo in cui il partecipante al programma vorrebbe tornare.

## 3. Prestazioni previste nell'ambito del programma

## 3.1. Aiuto iniziale

Tutti i partecipanti al programma di aiuto al ritorno ricevono un aiuto finanziario iniziale pari a:

USD 1000.- per maggiorenne USD 500.- per minorenne

Nell'ambito del programma di aiuto al ritorno, è considerato maggiorenne chi ha già compiuto i 18 anni al momento dell'iscrizione.

Previo accordo con l'UFM, i richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati possono beneficiare di un aiuto finanziario iniziale per richiedenti maggiorenni.

In linea di principio l'aiuto finanziario iniziale ai partecipanti al programma è versato dalla missione OIM locale.

#### 3.2. Sostegno al reinserimento

In vista del reinserimento professionale e sociale nel loro Paese d'origine, i partecipanti al programma possono presentare un progetto e chiedere un sostegno materiale per la sua realizzazione.

- <u>Progetto commerciale:</u> sostegno all'avviamento di un'attività professionale che permetta il sostentamento, consulenza ed elaborazione di un *business plan*.
- <u>Progetto formativo:</u> coinvolgimento di un istituto formativo oppure formazione o perfezionamento professionale scelto dal partecipante.
- <u>Progetto individuale:</u> p. es. finanziamento di un'abitazione o aiuti specifici per persone vulnerabili.

L'ammontare del sostegno individuale varia in funzione dell'avanzamento della procedura. Sono validi i seguenti tetti massimi:

- contributo finanziario fino a un massimo di 4000 USD per persone autorizzate a partecipare, oggetto di una procedura d'asilo nazionale e attribuite a un Cantone, oppure
- contributo finanziario fino a un massimo di 3000 USD per casi REZ e casi Dublino (partenza dal CRP e dal Cantone)

Per ogni persona singola, coppia o famiglia viene finanziato un progetto di reinserimento fino a un massimo di 4000, ovvero 3000 USD.

La richiesta di finanziamento per un progetto di reinserimento viene di principio presentata all'UFM tramite l'OIM locale, corredata di *business plan* o bozza di progetto. Tale progetto deve essere presentato all'OIM locale <u>al più tardi entro tre mesi</u> dopo il rientro.

In occasione dell'iscrizione al programma, i richiedenti possono fornire indicazioni relative all'idea alla base del progetto per le verifiche preliminari da parte dell'OIM. I consultori REZ o i consultori cantonali per il ritorno trasmettono la proposta di progetto all'UFM, Divisione Procedura alla centrale e ritorno, Sezione Regione Maghreb e Africa occidentale. Una volta approvato il progetto, le due parti devono firmare una convenzione contenente le prestazioni che l'UFM deve fornire e gli obblighi dei partecipanti al programma.

L'OIM sostiene i partecipanti al programma nell'attuazione del loro progetto e ne segue l'andamento per circa dodici mesi dal loro ritorno.

I versamenti per il progetto sono effettuati in loco dall'OIM in almeno due tranche. Gli importi concessi per il progetto di reinserimento individuale si sommano agli importi previsti a titolo di aiuto finanziario iniziale (cfr. 3.1).

Una volta ritornate in patria, tutte les persone che hanno elaborato una proposta di progetto frequentano in Guinea un *business training* della durata di una settimana. Per le persone tornate in patria che propongono un micro-progetto, la partecipazione al *business training* della durata di una settimana è comunque obbligatoria. Questa formazione è realizzata dall'OIM, in collaborazione con un partner locale.

# 3.3. Aiuto al ritorno per motivi medici

L'importo e le modalità dell'aiuto al ritorno concesso per motivi medici sono fissati caso per caso dalla Sezione Regione Maghreb e Africa occidentale della Divisione Procedura alla centrale e ritorno dell'UFM, d'intesa con il competente consultorio per il ritorno.

## 3.4. Accoglienza all'aeroporto e proseguimento del viaggio

L'OIM accoglie all'aeroporto le persone che ritornano in patria e organizza il trasferimento a casa per chi resta a Conakry come pure il biglietto per chi prosegue il viaggio in aereo. Se il proseguimento del viaggio non ha luogo il giorno dell'arrivo, l'OIM organizza un alloggio per la notte.

#### 4. Informazione

Un promemoria in italiano, francese e tedesco concernente il programma di aiuto al ritorno è disponibile sul sito Internet dei consultori per il ritorno.

I promemoria sono inoltre allegati alle decisioni dell'UFM all'attenzione dei cittadini della Guinea.

#### 5. Indirizzo

Ufficio federale della migrazione Divisione Procedura alla centrale e ritorno Sezione Regione Maghreb e Africa occidentale Quellenweg 6 3003 Berna-Wabern Fax: 031 325 85 50 Tel.: 031 323 43 69

Le iscrizioni e le domande relative alla partecipazione al programma vanno indirizzate alla signora Marlise Minder.

# 6. Applicabilità

La presente circolare entra in vigore il 1° gennaio 2013 per una durata indeterminata. Può essere revocata con un preavviso di sei mesi.

Ringraziamo per la preziosa collaborazione.

Ufficio federale della migrazione UFM

Urs von Arb

Vicedirettore

Allegati: - Modulo d'iscrizione con dichiarazione

- Promemoria Programma di aiuto al ritorno in Guinea